N. 3926/22 PROT. GAB. PROT. INT.

PROTOCOLLO DI INTESA

La **PROCURA DELLA REPUBBLICA** presso il Tribunale ordinario di Roma nella persona del Procuratore pro-tempore, dott. Francesco Lo Voi

E

La **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, in persona del Procuratore regionale pro-tempore dott. Pio Silvestri

****

PREMESSO

che l'attività delle due Procure, ciascuna nell'indipendente e autonomo esercizio delle proprie funzioni (artt. 103, 108 e 112 Costituzione), è diretta ad assicurare il pieno rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa con gli obiettivi dell'effettività della tutela giurisdizionale da conseguire, anche, attraverso l'economia dei mezzi istruttori e processuali;

che il vincolo di segretezza degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero ordinario (art. 329 c.p.p.) e il principio di riservatezza delle indagini del pubblico ministero contabile (art 57, comma 1, D.lgs 26 agosto 2016 n. 174) vanno tra loro contemperati al fine di consentire una reciproca conoscenza di atti ed informazioni necessari allo svolgimento delle funzioni rispettivamente assegnate dall'ordinamento giuridico;

che al di là delle reciproche comunicazioni e denunce direttamente imposte dalla legge (artt. 331 c.p.p.; 129 disp. att. c.p.p.), sussistono - in ragione dell'obbligatorietà dell'azione penale e contabile - obiettive esigenze di coordinamento tra le attività delle due Procure volte ad assicurare la completezza delle indagini, territorialmente circoscritte ad un medesimo ambito, e l'efficiente esercizio delle rispettive funzioni.

che, in particolare, in ossequio alle dette necessità, di collaborazione e coordinamento il Legislatore con il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante le disposizioni del "Codice di giustizia contabile"(di seguito c.g.c.), adottato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015,

n.124, è intervenuto con l'art. 58, comma 1, disponendo che "*Il pubblico ministero può chiedere alla autorità giudiziaria l'invio degli atti e dei documenti da essa detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti da segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale*";

che, ulteriormente, l'art. 57, comma 3, del medesimo c.g.c. prevede "*Nei casi di cui all'articolo 58, comma 1, anche dopo la notificazione dell'invito a dedurre, il pubblico ministero contabile dispone il differimento della visione e dell'estrazione di copia di singoli atti dell'indagine preliminare penale, fino a che non sia rilasciato nulla osta dal pubblico ministero penale. Durante il periodo di differimento, il termine per la presentazione delle deduzioni ai sensi dell'articolo 67 è interrotto e inizia nuovamente a decorrere dal perfezionarsi della notificazione dell'atto con cui il pubblico ministero revoca il decreto di differimento. Il termine non è interrotto qualora il pubblico ministero contabile ritenga inutilizzabili, ai fini dell'invito a dedurre, gli atti dell'indagine preliminare penale. La valutazione di inutilizzabilità non è rivedibile, salvo che ne faccia richiesta la parte interessata*";

che la richiamata esigenza di collaborazione e coordinamento nell'azione delle due Procure può trovare formale riconoscimento e disciplina in un apposito atto di intesa stipulato tra i due Uffici requirenti;

che la necessità di incentivare una sempre migliore collaborazione tra i due Uffici ha trovato un compiuto riscontro anche in linee guida emesse sia dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione (prot. n. 23418 UAI/u. art. 6 932 del 30 dicembre 2010), sia dal Procuratore Generale presso la Corte dei conti (prot. n. 0000120-10/02/2011-AAPG-PG_MAG-P del 10 febbraio 2011 e n. PG 9654/2007P del 2 agosto 2007);

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, stipulano il seguente protocollo di intesa (di seguito protocollo)

Art. 1
(finalità e disposizioni generali)

1. Con il presente protocollo la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, altresì indicata nel presente atto come Procura ordinaria, e la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, altresì indicata nel presente atto come Procura contabile, al fine di creare una stabile forma di collaborazione e coordinamento nell'esercizio delle rispettive funzioni, fermo restando il pieno rispetto della reciproca indipendenza ed autonomia, allo scopo precipuo di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e l'economia dei mezzi giuridici, stabiliscono di seguire le comuni modalità operative fissate nel presente atto.

2. La corretta esecuzione di quanto stabilito dal presente protocollo di intesa è attribuita in ogni ufficio ad un apposito "Magistrato coordinatore".

3. I compiti di Magistrato coordinatore vengono svolti, nell'ambito del rispettivo Ufficio di appartenenza, dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Regionale della Corte dei conti. Tali compiti possono essere delegati, nell'ambito di ciascun ufficio, a Magistrati

diversi con provvedimenti prontamente comunicati a mezzo PEC all'altra Procura firmataria del presente protocollo di intesa.

4. In caso di coordinamento delle attività istruttorie, resta fermo l'obbligo di riservatezza o di segreto sul contenuto delle informazioni e degli atti o documenti acquisiti salva specifica autorizzazione al disvelamento da parte del Magistrato titolare del procedimento. A prescindere da apposita autorizzazione, e fatte salve le ipotesi di differimento dell'ostensibilità degli atti previsti dall'art. 329 comma 3 c.p.p. e dall'art. 57 comma 3 c.g.c., l'obbligo di segreto o riservatezza si intende superato, per quanto riguarda le indagini penali, dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini o al verificarsi delle altre ipotesi di avvenuta conoscenza per l'indagato; per quanto riguarda le indagini amministrativo-contabili, dopo la notifica dell'invito a dedurre.

5. Salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, le attività di coordinamento previste nella presente intesa si ispirano al principio della libertà delle forme, anche per garantire la necessaria riservatezza delle indagini. Le attività di coordinamento possono essere effettuate in ogni forma idonea allo scopo, in specie con comunicazioni orali o scritte, effettuate personalmente, per telefono, per posta ordinaria alle sedi degli uffici di Procura, per e-mail o per PEC ai singoli magistrati negli indirizzi allegati al presente protocollo di intesa.

Art. 2
(trasmissioni, comunicazioni e denunce)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p, la Procura ordinaria trasmette alla Procura contabile copia delle richieste di rinvio a giudizio, delle citazioni dirette a giudizio, delle citazioni a giudizio direttissimo o immediato, dei decreti penali di condanna e dei provvedimenti emessi dal giudice a seguito di richieste di misure cautelari del P.M., qualora emergano profili di danno alle pubbliche finanze cagionati da pubblici dipendenti o amministratori.

2. La Procura ordinaria trasmette alla Procura contabile, anche, i provvedimenti del G.I.P. che dispongano l'archiviazione, qualora dalle indagini emergano profili di responsabilità amministrativo-contabili per fatti non perseguibili penalmente.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi a mezzo PEC agli indirizzi allegati al presente protocollo di intesa. Saranno trasmessi a mezzo PEC o con altro mezzo concordato, tenuto conto della urgenza dei casi, anche gli atti rilevanti dei relativi procedimenti, qualora richiesti.

4. In ordine alla trasmissione di atti, particolare attenzione verrà riservata dalla Procura ordinaria alle seguenti fattispecie di reato, anche in caso di richiesta di archiviazione:

a) tutti i delitti contro la pubblica amministrazione ed in particolare quelli di cui al Capo I, Titolo II del Libro II del c.p.;

b) il delitto di cui all'articolo 640 c. p., se aggravato dalla circostanza speciale di cui al comma 2, n. 1, dello stesso articolo (fatto commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico),

purché commesso da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero di cui all'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);

c) ogni altro reato, anche con riguardo alla possibile configurazione del danno all'immagine della PA, rispetto al quale emergano, a seguito di valutazione del Magistrato procedente titolare dell'indagine, profili di danno all'Erario o ad altra PA.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 361 c.p. e dall'art.331 c.p.p., qualora all'esito dell'attività istruttoria del pubblico ministero della Corte dei conti emergano elementi probatori di fattispecie che, pur non integrando ipotesi di reato, possano essere di interesse per la Procura ordinaria, la Procura contabile trasmette comunicazione della istruttoria in corso e copia dei provvedimenti resi, come atti di invito a dedurre, atti di citazione, richieste di sequestro e archiviazioni.

6. La Procura contabile e la Procura ordinaria, ciascuna per quanto di competenza, una volta ricevuta copia delle comunicazioni sopra indicate, potranno richiedere copia integrale e/o ogni altra documentazione e informazione relativamente agli atti del procedimento, nei casi in cui riconoscano un interesse ai fini dell'esercizio della azione di spettanza, privilegiando la trasmissione di tutti gli atti in formato digitale, o attraverso PEC ovvero su supporti informatici.

7. Le Procure che richiedano le copie di atti potranno inviare all'Ufficio richiesto persone specificamente delegate con il compito di individuare gli atti utili, eventualmente estrarne copia analogica o riversare su supporto magnetico atti in formato analogico. La segreteria della Procura richiesta, acquisita l'autorizzazione del p.m. procedente, attesterà l'autenticità delle copie.

Art. 3
(coordinamento tra procure nel corso delle indagini: manifestazioni, segnalazioni d'interesse informazioni)

1. Per garantire la completezza ed esaustività delle proprie indagini, le Procure ordinaria e contabile possono coordinare le proprie attività istruttorie relative alla medesima vicenda o a vicende connesse, da cui possano emergere fattispecie sia di reato sia di danno erariale - eventualmente procedendo ad indagini parallele o congiunte ai sensi dell'articolo 4, laddove esigenze investigative lo consentano - trasmettendosi reciprocamente informazioni ed atti delle rispettive indagini in corso, sia d'ufficio che eventualmente a richiesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 57, commi 2 e 3, e 58, comma l, c.g.c. e degli artt. 117 e 329 c.p.p..

2. Al fine di facilitare il coordinamento e la collaborazione tra le Parti, qualora da notizie di stampa o da altri mezzi o canali di informazione si apprenda dell'esistenza di un procedimento penale e/o contabile relativo a vicende da cui possano emergere rispettivamente fattispecie di reato o di danno erariale e per il quale non sia stata fornita già comunicazione ai sensi dell'articolo precedente, la Procura interessata trasmetterà la propria

manifestazione d'interesse rispetto a tale procedimento, con richiesta di informazioni sulla pendenza e sullo stato dello stesso, sul numero di ruolo ad esso attribuito nonché sul nominativo del magistrato titolare dell'indagine.

3. La Procura destinataria della predetta manifestazione d'interesse, adotta gli accorgimenti necessari perché la stessa sia portata a conoscenza del Magistrato assegnatario del relativo fascicolo per gli adempimenti di cui al presente protocollo.

4. Qualora siano in corso procedimenti pendenti presso una Procura o comunque in caso di avvio di attività istruttorie nelle quali risultino configurabili elementi d'interesse anche per eventuali azioni di competenza dell'altra Procura, il Magistrato coordinatore, su richiesta del Magistrato assegnatario del procedimento, segnala l'esistenza del procedimento.

5. La manifestazione d'interesse può accompagnarsi anche alla contestuale richiesta di trasmissione di copia degli atti.

6. Il magistrato, che intenda coordinarsi con altra Procura relativamente ad un procedimento a lui assegnato, trasmette la richiesta di informazioni di cui al comma 2 direttamente alla Procura interessata. Successivamente alla richiesta di informazioni di cui al comma 2, i magistrati titolari delle indagini collegate presso le due Procure interessate possono scambiarsi direttamente informazioni, atti e documenti relativi ai rispettivi procedimenti, autorizzando la trasmissione degli atti e documenti e disponendo sul loro disvelamento ai sensi dell'art.1, comma 4, nel rispetto delle norme del proprio codice di rito e delle disposizioni interne del proprio ufficio; ove necessario potranno anche tenersi specifiche riunioni per lo scambio di informazioni o documenti e per il coordinamento delle rispettive indagini.

Art. 4
(deleghe e attività congiunte)

1. Ai fini di una efficace e coerente attività di indagine nonché per un contenimento dei relativi costi, le Procure stabiliscono di utilizzare, ove possibile, gli stessi organi di polizia giudiziaria e gli stessi consulenti tecnici per lo svolgimento di indagini congiunte o parallele, nel rispetto dei diversi sistemi processuali di ciascun ufficio, laddove i medesimi fatti si configurino come reati e come illeciti amministrativo/contabili. A tal fine possono essere indetti appositi incontri di coordinamento aperti ai magistrati coordinatori e ai magistrati titolari delle indagini.

2. Nel caso di procedimenti paralleli, l'attività viene formalmente compiuta da una delle due Procure, appositamente integrando le direttive d'indagine o i quesiti tecnici con gli elementi necessari alla valutazione tanto della eventuale responsabilità penale, quanto della eventuale responsabilità amministrativa. In particolare, sull'intesa dei magistrati titolari dei diversi procedimenti, allorquando determinate attività d'indagine (quali ad esempio delega di attività istruttoria a forze di polizia, consulenza tecnica) siano affidate con provvedimento di una sola delle Procure interessate, i pubblici ministeri procedenti concertano il contenuto in modo da consentire una istruttoria utile ad entrambi gli uffici. In tal caso la Procura

procedente trasmette copia dell'atto di indagine all'altra Procura cui comunica i successivi sviluppi e trasmette gli esiti dell'attività istruttoria, autorizzando l'organo delegato alle indagini a riferire, ove richiesto, anche alla Procura non formalmente precedente. A tale scopo i pubblici ministeri interessati tendenzialmente delegano allo svolgimento delle proprie indagini le medesime forze di polizia e i medesimi consulenti tecnici.

3. I provvedimenti di indagine, pur nel tendenziale coordinamento del loro contenuto, restano di norma autonomi e vanno emanati dai magistrati titolari dei procedimenti con le modalità e le garanzie previste nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

4. Per l'utilizzo delle Sezioni di polizia giudiziaria presso la Procura ordinaria è sempre richiesto l'assenso del Procuratore della Repubblica titolare o dell'aggiunto.

Art. 5
(incontri di coordinamento)

1. Al fine di facilitare e promuovere le attività di coordinamento previste dal presente protocollo sarà indetto, a cura dei Magistrati coordinatori, con cadenza almeno semestrale, un incontro di coordinamento aperto a tutti i Magistrati addetti alle due Procure. Tali incontri potranno essere estesi anche ai Comandanti dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri o di altri Corpi di Polizia.

2. In relazione ai singoli procedimenti o affari possono essere indetti specifici incontri di coordinamento aperti ai Magistrati coordinatori e ai Magistrati titolari delle indagini per le quali è ritenuto opportuno coordinare le attività di indagine.

3. Degli incontri di coordinamento viene redatto sommario resoconto.

Art. 6
(revisioni e modifiche)

1. In occasione degli incontri di coordinamento di cui articolo 5, o in apposita riunione convocata su richiesta di uno dei magistrati di coordinamento, sono valutate eventuali revisioni o modifiche da apportare al presente protocollo d'intesa.

2. Le revisioni e le modifiche da apportare sono adottate con la medesima forma seguita per l'approvazione del presente protocollo e devono essere discusse e condivise da tutte le Parti che sottoscrivono il presente atto.

Art. 7
(entrata in vigore e durata)

Il presente protocollo entrerà in vigore alla data della sottoscrizione, applicandosi a tutti i procedimenti pendenti a tale data e resterà valido ed efficace fino ad espressa modifica operata dai responsabili protempore delle due Procure.

Roma, 16/12/2022

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Francesco LO VOI

Il Procuratore Regionale

Dott. Pio Silvestri